
fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 1/12/2013 - 16:30 - \$12633151 - 93.41.156.185 - 14206220 d954c4022bfcc83f600c49c78df3a3d7-
886 -

Sent. n. 168 del 29 maggio 2012

della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. III

Registro - Principi generali - Interpretazione degli atti - Conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Profili elusivi - Esclusione - [Art. 20](#) del D.P.R. n. 131/1986

([Commentata](#))

Massima - È illegittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate, che ha riqualificato in atto di cessione d'azienda l'operazione di conferimento di azienda seguita dalla successiva cessione delle quote da parte della società conferente. Le argomentazioni utilizzate dalla Commissione Milanese per cassare l'operato dell'Amministrazione finanziaria sono le seguenti:

- da un lato, la Commissione rileva che l'[art. 20](#) del D.P.R. n. 131/1986 legittima una riqualificazione dell'atto basata sui suoi effetti giuridici, ma non può essere utilizzato per riqualificare l'atto basandosi sui suoi presunti effetti economici;

- d'altro canto, i giudici milanesi affermano che nel caso di specie non sussiste alcuna elusione, in quanto la finalità elusiva non è stata posta come elemento predominante e assorbente: è perfettamente lecito scegliere, tra i diversi strumenti messi a disposizione del contribuente la via fiscalmente meno onerosa (n.d.r.).

(Oggetto della controversia: avviso di liquidazione rettifica imposta di registro)

[Omissis]

Ricorso avverso avviso di liquidazione n. [Omissis], emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Direzione Provinciale II di Milano, avente ad oggetto la rettifica dell'imposta di registro, relativa ad atto "indiretto" di cessione di ramo d'azienda, ex [art. 20](#), DPR 131/1986, con il quale veniva liquidata la maggior imposta di euro 4.080.000,00.= oltre interessi.

Con ricorso depositato il 30 novembre 2010, la ricorrente, B.P.F. S.P.A. (in breve, F.) si opponeva all'avviso di liquidazione in epigrafe, notificato il 17 giugno 2010 presso il domicilio del legale rappresentante della ricorrente nonché presso la sede della stessa.

L'avviso *de quo* veniva emesso a seguito della rettifica operata sulla base della "riqualificazione" di una serie di atti, che l'ufficio riconduceva ad una cessione di ramo d'azienda.

Con tale avviso di liquidazione veniva accertata la maggior imposta di registro per complessivi euro 4.080.000,00= oltre ad interessi pari ad euro 342.314,79.=.

L'atto impositivo in oggetto traeva origine dall'atto a rogito dei dott. M. N., Notaio in Milano, Repertorio n. [Omissis], Raccolta [Omissis], registrato il 6 aprile 2007 al n. 206, serie [Omissis], con il quale l'istituto di credito "I. S. S.p.A." sottoscriveva n. 2.521.565 azioni ordinarie di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale

precedentemente deliberato dalla ricorrente "B.P.F. - società per azioni" nell'assemblea straordinaria del 17 marzo 2007 per il prezzo di euro 136.000.000,00 = di cui euro 12.607.825,00= a titolo di valore nominale ed euro 123.392.175,00.= a titolo di sovrapprezzo.

A totale liberazione delle suddette azioni, banca I. S. conferiva, sulla base della relazione di stima redatta dalla K. S.p.A., il ramo d'azienda costituito da 29 filiali di banca. A seguito di tale operazione, l'atto in oggetto veniva assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86, pari ad euro 168,00= a cui si aggiungeva la tassa sui contratti di borsa per €. 16.506,45.-, per ciò che concerneva la successiva cessione di quote. Il tutto per complessivi euro 16.674,45.=.

Successivamente, in data 22 giugno 2007, la stessa I. S. cedeva alla C. di R. di P. e Pi. (Ca.) le azioni emesse a fronte del conferimento dei 29 sportelli in F. al prezzo di euro 136.000.000,00.=.

L'ufficio, pertanto, ritenuto che in attuazione del disposto dell'[art. 20](#) del DPR 131/86, l'imposta di registro andasse applicata attribuendo preminenza al dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, notificava alla ricorrente l'atto impositivo de quo, con il quale riqualificava l'operazione descritta quale cessione di ramo d'azienda. A seguito di ciò liquidava l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% sull'importo di 136 milioni di euro, determinando, così l'imposta di euro 4.080.000,00.= oltre interessi.

Nello specifico, tale operazione posta in essere rientrava nell'ambito del più ampio progetto avviato tra I. S. e C. A. S.A. nel corso del 2006, teso a trasferire, dalla prima alla seconda, il controllo di B.P.F. S.p.A. (attuale ricorrente) e Ca. dando così origine al Gruppo bancario Ca. - F., sotto il controllo di C. A..

B. I. S., pertanto, con l'atto del 29 marzo 2007, sopra citato, conferiva in F., in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte indirette, un ramo d'azienda costituito da 29 filiali bancarie operanti in varie regioni di Italia.

A servizio del conferimento, la ricorrente F. aveva, in precedenza, deliberato un aumento di capitale pari ad euro 136.000.000,00.=; al momento dell'esecuzione del conferimento venivano, così, attribuite a B. I. S. n. 2.521.565 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo unitario di euro 53,93 = per azione.

In data 22 giugno 2007, B. I. S. cedeva, per l'importo complessivo di euro 136.000.000,00 = le azioni F. rivenienti dal predetto conferimento a Ca., socio di F.. A seguito di ciò, in data 27 aprile 2010 l'ufficio inviava, a Ca. e a B. I. S., il questionario n. [Omissis] invitando le stesse a produrre la documentazione relativa alla cessione di azioni di cui sopra.

A fronte di tale richiesta, Ca. consegnava tutto quanto in proprio possesso in relazione all'operazione contestata; l'ufficio, tuttavia, ritenendo non soddisfacente la documentazione ottenuta, procedeva all'emissione dell'atto impositivo qui impugnato, riqualificando l'intera operazione posta in essere quale unica fattispecie di cessione di ramo d'azienda e disconoscendo, ai sensi degli [artt. 20](#) e [53-bis](#) del DPR 131/86, gli effetti fiscali della stessa, con conseguente applicazione alla fattispecie *de qua* delle imposte dovute per l'ipotesi di cessione diretta del ramo d'azienda da B. I. S. a F..

La ricorrente F. nel proprio ricorso, contestava in toto l'avviso di liquidazione emesso dalla Direzione Provinciale II di Milano.

Eccepiva, in primis, la nullità dell'atto fiscale impugnato in quanto emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge. Sosteneva infatti che, a norma dell'[art. 76](#), secondo comma, del DPR 131/86, per gli atti presentati per la registrazione, la maggiore imposta complementare di registro, non derivante dalla rettifica del valore dichiarato di immobili o aziende, doveva essere richiesta dall'ufficio, a pena di nullità, nel termine di 3 anni dalla data della registrazione dell'atto. Nel caso di specie, l'atto era stato registrato il 6 aprile 2007 e pertanto, a detta della ricorrente, l'ufficio avrebbe dovuto notificare l'avviso di liquidazione *de quo* entro il 6 aprile 2010.

La ricorrente F., riteneva dunque tardiva la notifica avvenuta il 17 giugno 2010.

In secondo luogo contestava la nullità dell'atto in oggetto in quanto recante una motivazione del tutto insufficiente, derivante dalla circostanza, che l'ufficio, pur fondando la propria pretesa su di un "sindacato carattere antielusivo/antiabusivo", non chiariva, a detta della ricorrente, uno dei presupposti essenziali, che consisteva nell'indicare quale operazione le parti avrebbero dovuto più linearmente porre in essere in alternativa a quella contestata per raggiungere lo scopo prefissato.

Eccepiva altresì la violazione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, sancito come diritto inviolabile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea e, comunque, previsto dall'[art. 37-bis](#) del DPR 600/73, applicabile al caso di specie. Tale articolo infatti prevede, a pena di nullità, che l'atto fiscale debba essere preceduto da una richiesta di chiarimenti.

Sottolineava, a tal proposito, l'annosa disputa tra dottrina e giurisprudenza in merito al carattere di "norma antielusiva generale" dell'[art. 20](#), DPR 131/1986 (posto alla base della rettifica in oggetto) mediante l'espresso rinvio dell'art. 53-bis alle disposizioni del DPR 600/1973 (tra cui, il 37-bis).

La ricorrente, infatti, sosteneva che in caso di applicazione della disciplina elusiva, così come sostenuto dall'ufficio, l'intera operazione era da ricondurre al c.d. "abuso di diritto" che prevedeva, all'[art. 37-bis](#) del DPR 600/73, la nullità dell'atto impositivo in caso di mancata preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente rispetto al successivo atto impositivo.

Sosteneva dunque la società che nel caso in cui le operazioni poste in essere erano da considerare quale "abuso di diritto", l'atto era da considerare nullo per la mancata richiesta da parte dell'ufficio di chiarimenti, prodromica alla notifica dell'avviso di liquidazione *de quo*.

In alternativa le operazioni poste in essere non configuravano "abuso di diritto" e pertanto veniva meno anche l'eccepita elusione fiscale.

F. contestava altresì il fatto che l'avviso di liquidazione impugnato fosse viziato per eccesso di potere nella forma della contraddittorietà dell'azione fiscale dato che la pretesa *de qua* esercitata dall'ufficio si poneva in rapporto di strutturale incompatibilità con l'affermata responsabilità di F., fatta valere dall'AdE a mezzo di un avviso di liquidazione analogo a quello dedotto in giudizio emesso nei confronti di quest'ultima.

Eccepiva, poi, la falsa applicazione della norma interpretativa

contenuta nell'art. 20 del DPR 131 già citato e, nel merito, contestava la pretesa erariale, considerata del tutto priva di fondamento nonché errata nella determinazione.

Rilevava infine, parte ricorrente, come le operazioni poste in essere non potessero essere considerate elusive in quanto effettuate per chiare ragioni economiche sottese al rafforzamento del nuovo Gruppo bancario costituito mediante il trasferimento da . I. S. a Ca. e F., di complessivi 202 sportelli bancari, di cui 173 a favore di Ca. e 29 a favore di F..

Parte ricorrente chiedeva, alla luce delle motivazioni sopra esposte, l'annullamento integrale dell'atto impugnato, o, in subordine, l'annullamento parziale, con conseguente rideterminazione della pretesa tributaria.

Con controdeduzioni depositate il 30 novembre 2010 si costituiva in giudizio l'ufficio resistente, invocando il rigetto del ricorso promosso da parte istante.

Sottolineava, in riferimento all'eccepita intervenuta decadenza dei termini per l'azione impositiva, la pretestuosità di tale eccezione.

Rilevava, a tal proposito, che nel caso di specie l'operazione era composta da più atti, di cui l'ultimo risalente al 22 giugno 2007; di conseguenza, pur ritenendo valido il termine di decadenza triennale, l'avviso di liquidazione, notificato il 17 giugno 2010, era da considerare assolutamente nei termini.

Quanto al lamentato difetto di motivazione, l'ufficio ribadiva la totale sufficienza delle motivazioni esposte nell'atto impositivo, pienamente idonee a dimostrare la regolare attività ed i criteri utilizzati.

Anche in riferimento alla eccepita violazione del principio del contraddittorio tra Fisco e contribuente, l'ufficio rilevava la pretestuosità dell'eccezione sollevata da controparte.

Rilevava infatti che la stessa A.F. aveva il potere/dovere di procedere alla corretta riqualificazione giuridica dell'atto o degli atti posti in essere dalle parti e di tassarli secondo lo scopo perseguito dai contraenti, individuando la loro esatta natura giuridica, anche mediante il collegamento tra singoli atti dal "nomen giuridico" diverso.

Di conseguenza, sosteneva che nessuna violazione del principio del contraddittorio richiamato dalla parte poteva ravvisarsi nel comportamento tenuto dall'ufficio.

In particolare, sosteneva che nel caso de quo, trattandosi di un recupero della differenza tra l'imposta versata e quella dovuta, non vi era alcuna possibilità di instaurare tra A.F. e contribuente un contraddittorio.

Evidenziava, inoltre, come l'art. 37-bis, citato da controparte, non fosse applicabile all'imposta di registro, per la quale, *ex adverso*, lo strumento normativo utilizzato dall'ufficio era quello previsto dall'[art. 20](#) del DPR 131/1986.

Riguardo l'eccepita illegittimità dell'avviso di liquidazione per falsa applicazione dell'[art. 20](#) del DPR 131/1986, l'ufficio accertatore sottolineava che nel caso di specie, lo studio combinato degli atti, il breve intervallo temporale intercorso, nonché l'imposizione indiretta effettivamente assolta, inducevano a riconsiderare la natura degli atti posti in essere dalle parti come momenti di un'unica operazione di cessione di azienda da assoggettare a tassazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura proporzionale prevista dalla legge.

A detta dell'ufficio, il complesso delle operazioni pattuite si rivelava

frutto di un'attenta ed analitica pianificazione fiscale volta a conseguire un rilevante risparmio di imposta.

A detta dell'ufficio, infatti, risultava evidente come l'effetto complessivo delle operazioni già progettate e poi effettuate fosse esclusivamente quello di realizzare la cessione del ramo d'azienda costituito dai 29 sportelli ceduti da I. S. a B. F..

Anche in riferimento alle altre eccezioni sollevate dalla ricorrente, l'ufficio rilevava la pretestuosità delle stesse e la legittimità del proprio operato.

A detta dello stesso ufficio, la scelta del conferimento atteneva soltanto alle modalità tecniche con cui le parti avevano inteso strutturare l'operazione di dismissione del suddetto ramo d'azienda.

L'atto di conferimento e la successiva cessione di quote realizzavano, a suo dire, effetti parziali che, sebbene autonomi dal punto di vista civilistico, secondo le norme relative all'imposta di registro, risultavano meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa e costituito dal trasferimento del ramo d'azienda.

In particolare, l'Agenzia poneva l'attenzione sul "timing" della complessa operazione, eccedendo il breve lasso di tempo tra un'operazione e l'altra.

L'ufficio, ancora, ribadiva, la correttezza dell'aliquota dell'imposta di registro applicata, pari al 3%, in quanto, ai sensi dell'[art. 23](#) del DPR 131/86, il ramo d'azienda era stato trasferito "in blocco" senza, cioè, che venissero distinti i valori da attribuire ai vari componenti del ramo aziendale; ciò determinava, pertanto, a suo dire, l'applicazione dell'aliquota più elevata, pari appunto al 3%.

Per tutte le ragioni esposte, l'ufficio invocava il rigetto del ricorso di controparte.

Con memoria del 26 aprile 2012, parte ricorrente proponeva una replica alla controdeduzioni dell'ufficio, ribadendo le proprie argomentazioni e chiedendo raccoglimento del proprio ricorso.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

L'ufficio per giungere nella determinazione di ricavare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ha dovuto riunire fra di loro gli effetti di più atti notarili, con i quali erano stati posti in essere distinti negozi giuridici.

La preoccupazione principale dell'ufficio è stata quella di collegare fra di loro fatti economici di contenuto diverso, da contratto a contratto, anche se legittimi.

Preso atto dell'aspetto temporale in cui gli stessi sono stati posti in essere, a giudizio dell'ufficio, i medesimi hanno configurato una fattispecie elusiva ai fini dell'imposta di registro.

L'intento principale del Collegio giudicante verte invece nel dissociare tali atti fra di loro, considerando l'uno diverso dall'altro, mettendo in risalto, quindi, la loro singola autonomia.

Tale conferimento veniva effettuato in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'[art. 176](#) DPR 917/86, a saldi contabili aperti.

L'ufficio, con notevole sforzo interpretativo, ha fatto ricadere nella fattispecie di cui all'[art. 20](#) del DPR 131/86 i negozi sopra citati,

strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale.

Gli stessi sono stati considerati ai fini dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, il cui scopo ultimo come indicato in perizia, era quello della cessione d'azienda.

Il Collegio giudicante, tenuto conto di quanto sopra descritto, non condivide il comportamento dell'ufficio perché non si è in presenza di operazione elusiva, ai sensi dell'[art. 20](#) del DPR 131/86. Gli atti economici sopra descritti, che sono poi sfociati in atti notarili autonomi fra loro, devono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro e, quindi, i medesimi non possono essere caratterizzati da collegamento negoziale, in quanto gli stessi sono intervenuti fra soggetti terzi.

Le scelte economiche devono essere lasciate alla libertà dell'imprenditore e, pertanto, i fatti aziendali che ne derivano (ad esempio aumento di capitale sociale, eventuali conferimenti di rami d'azienda, cessioni di quote e quant'altro) non possono subire un'analisi critica da parte dell'amministrazione finanziaria. L'imprenditore deve essere libero di fare le scelte che meglio gli si addicono nel contesto sociale in cui si trova, senza elementi di criticità e di censura che, purtroppo, portano ad interpretare in modo diverso, il negozio giuridico compiuto dall'impresa.

L'ufficio non può sottolineare il fatto dell'intervallo temporale ravvicinato fra le varie operazioni economiche che hanno causato gli atti giuridici, oggetto del presente contenzioso.

L'elemento ostile addotto dall'ufficio, che ha considerato la natura degli atti posti in essere come due momenti di un'unica operazione di cessione d'azienda, con l'unico scopo di assoggettare a tassazione in materia di imposta di registro, nella misura proporzionale, sulla base dell'applicazione dei dettami di cui all'[art. 20](#) del DPR 131/86, non regge affatto.

Nel caso specifico, non si è in presenza di negozi giuridici strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, che per l'imposta di registro, devono essere considerati come un fenomeno unitario.

I comportamenti contrattuali e la "consecutio" degli atti negoziali posti in essere, non sono da considerarsi, come ha fatto l'ufficio, produttivi di un unico effetto giuridico-tributario, ma devono essere visti come momenti di una più generale "riorganizzazione aziendale".

L'ufficio, partendo dall'assunto generale "dell'abuso di diritto" è riuscito a intendere l'artificioso utilizzo di schemi giuridici leciti, con il principale motivo di ottenere un vantaggio fiscale, che nel caso in esame ha causato - a suo dire - per la società, il risparmio di imposta, in tema di imposizione indiretta, alquanto notevole.

A giudizio del Collegio giudicante non è vietato al contribuente ricercare legittimamente il risparmio d'imposta, così come garantito dalla Costituzione, ex artt. 23 e 41, con la scelta di atti che gli consentono tutto questo.

Nel caso in esame non si è in presenza di elusione d'imposta, così come sostenuto dall'ufficio, in quanto, parte ricorrente non ha "raggirato" norme fiscali.

Con gli atti sopra descritti, per il Consesso, non si è in presenza di comportamenti che possono aver sfociato nell'elusione mediante l'uso di strumenti contrattuali e di documenti ad essi connessi. La fattispecie in

esame non può rientrare in un contesto elusivo, e quindi nel citato abuso di diritto. Le operazioni poste in essere con gli atti sopra descritti non integrano gli estremi del comportamento abusivo, in quanto la finalità elusiva non è stata posta come elemento predominante ed assorbente, nei medesimi atti.

Pertanto il contenuto giuridico deve essere riqualificato sulla base del singolo atto, con la specifica finalità economica, e non come complessiva serie di atti, disconoscendo i singoli effetti fiscali.

Vi è di più. L'imposta di registro ha ad oggetto gli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, e non i suoi effetti economici.

È assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che, in mancanza di una specifica norma di legge, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell'imposta di registro, che è "un'imposta di atto" a distinta ed autonoma imposizione.

Ogni atto è autonomo, e come tale, va trattato. Alla luce delle argomentazioni e motivazioni sopra esposte, l'operato dell'ufficio non trova conferma. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio seguono la compensazione.

Il Collegio giudicante.

P.Q.M. - Accoglie il ricorso. Spese compensate.